



PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

**FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI, L'ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E GLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI PER L'ANNO 2022.**

PROGETTO

Redatto da: Servizio Provveditorato

Visto Il Dirigente del Settore

Ravenna, ottobre 2021

RELAZIONE D'UFFICIO

Al Servizio Provveditorato compete la gestione dei contratti di somministrazione di energia elettrica relativi a :

- immobili adibiti ad uffici ed altri usi istituzionali;
- immobili ad uso degli istituti scolastici di competenza provinciale
- impianti di illuminazione pubblica presenti lungo la rete viaria di competenza;
- immobili utilizzati dalla Regione e/o da altri enti per l'espletamento delle funzioni trasferite in attuazione della L. R. n. 13/2015.

Il contratto per le forniture suddette, rappresentato dall'ordinativo di fornitura n. PI288982-20 del 26/10/2020 con cui la Provincia di Ravenna ha aderito alla convenzione "Energia elettrica 14" sottoscritta tra Intercent-ER e la società Edison Energia S.p.A. scadrà il 31/12/2021.

Per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per l'anno 2022 è stato predisposto il presente progetto nel quale, in base all'elenco di tutte le utenze, è stato quantificato l'intero fabbisogno energetico della Provincia di Ravenna (pari a complessivi 4.400.226 kWh) suddiviso per fasce di consumo (FO, F1, F2 ed F3) come di seguito indicato :

Tipo di utilizzo	kWh	kWh	kWh	kWh
Illuminazione Pubblica	5.159	22.451	56.546	1.969
Edifici scolastici e uffici	2.129.423	954.496	1.228.940	1.242
Totale	2.134.582	976.947	1.285.486	3.211
kWh 4.400.226	F1	F2	F3	F0

Considerando tale stima dei consumi, è stata altresì quantificata la spesa complessiva necessaria per l'anno 2022 pari a complessivi € 1.062.118,85 dettagliata nello schema di seguito riportato:

	Descrizione	Scuole 10813/010	Uffici 10823/020	Totale
A	Fornitura di energia elettrica	€ 704.918,04	€ 163.934,42	€ 868.852,46
B	Fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A x K) pari a € 2.118,85			
	- Incentivo (80% di B) da ripartire tra il personale interessato al netto delle economie	€ 935,17	€ 217,48	€ 1.152,65
	- Fondo per l'innovazione (20% di B) + le economie	€ 783,90	€ 182,30	€ 966,20
C	Imposta sul valore aggiunto 22% su A)	€ 155.081,96	€ 36.065,58	€ 191.147,54
	Importo totale perizia	€ 861.719,07	€ 200.399,78	€ 1.062.118,85

L'importo di cui sopra non contempla gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta che risultano essere pari a zero in quanto trattandosi di mera fornitura non sussistono i presupposti per la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008.

Considerato l'art.1 comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 che stabilisce l'obbligo per alcune categorie

merceologiche, tra cui l'energia elettrica, di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento e considerato altresì che risulta attiva la convenzione **"Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - Edizione 18" – Lotto 6**" stipulata in data 11/11/2020 tra Consip S.p.A. e la società A2A Energia S.p.A., si prevede di procedere all'affidamento della fornitura mediante adesione alla suddetta convenzione.

Per l'analisi dettagliata dei consumi e per le condizioni di fornitura si rimanda all'elenco delle utenze ed al Capitolato Tecnico riportati di seguito.

N.	POD	INDIRIZZO	N. CIV.	CITTA'	PROVINCIA	CAP	TENSIONE	POTENZA IMPEGNATA	CONSUMO 2022 (kWh)	CONSUMO 2019	F1 annuo	F2 annuo	F3 annuo	USO
1	IT001E00215971	Via Cassino	28	Ravenna	RA	48124	MT	213	500.000	497.238	257.100	111.552	128.586	SCUOLE
2	IT001E00217235	Piazzale Pellegrino Artusi	7	Cervia	RA	48015	MT	138	370.000	362.951	173.666	74.857	114.428	SCUOLE
3	IT001E00235340	Via dell'Agricoltura	1	Ravenna	RA	48123	MT	119	145.000	144.550	64.167	33.231	47.152	SCUOLE
4	IT001E04021558	Via D. A. Lumagni	34/P	Lugo	RA	48022	BT	20	26.000	25.382	11.095	7.698	6.589	SCUOLE
5	IT001E04548781	Via Pietro Alighieri	8	Ravenna	RA	48121	BT	20	40.000	37.269	19.907	7.703	9.659	SCUOLE
6	IT001E04548782	Via Nino Bixio	25	Ravenna	RA	48121	BT	43,8	45.000	42.998	21.508	9.379	12.111	SCUOLE
7	IT001E04548783	Via Giosuè Carducci	11	Ravenna	RA	48121	BT	50	121.000	120.737	63.064	29.018	28.655	SCUOLE
8	IT001E04548786	Piazza Anita Garibaldi	2	Ravenna	RA	48121	BT	69	135.000	134.081	68.718	28.862	36.501	SCUOLE
9	IT001E04548787	Via Guglielmo Oberdan	10	Ravenna	RA	48121	BT	75	96.000	95.830	53.385	20.534	21.911	SCUOLE
10	IT001E04548791	Via Tombesi dall'Ova	14	Ravenna	RA	48121	BT	43,8	80.000	77.957	42.253	16.409	19.295	SCUOLE
11	IT001E04548796	Via Umago	18	Ravenna	RA	48122	BT	106,3	195.000	192.798	91.707	42.987	58.104	SCUOLE
12	IT001E04548807	Via S. Maria dell'Angelo	48	Faenza	RA	48018	BT	63	155.000	151.404	71.858	35.986	43.560	SCUOLE
13	IT001E04548809	Via Medaglie d'Oro	92	Faenza	RA	48018	BT	53	100.000	97.559	43.934	23.177	30.448	SCUOLE
14	IT001E04548812	Via Firenze	196	Faenza	RA	48018	BT	43	112.000	111.084	44.918	25.012	41.154	SCUOLE
15	IT001E04548815	Via Guglielmo Oberdan	19	Riolo Terme	RA	48025	BT	80	145.000	142.526	75.605	28.012	38.909	SCUOLE
16	IT001E04548818	Via Fratelli Cortesi	2	Lugo	RA	48022	BT	75	82.000	80.236	36.887	18.577	24.772	SCUOLE
17	IT001E04548819	Viale degli Orsini	6	Lugo	RA	48022	BT	103	210.000	209.053	109.092	48.815	51.146	SCUOLE
18	IT001E04548822	Via D. A. Lumagni	26	Lugo	RA	48022	BT	100	180.000	178.790	96.429	45.996	36.365	SCUOLE
19	IT001E04548825	Via G. F. Tellarini	36	Lugo	RA	48022	BT	43,8	78.000	76.770	34.679	18.262	23.829	SCUOLE
20	IT001E04586043	Via S. Alberto	143/A	Ravenna	RA	48123	BT	6	3.500	3.322	1.178	787	1.357	SCUOLE
21	IT001E04586108	Via Giovanni Pascoli	4	Faenza	RA	48018	BT	25	55.000	54.204	20.450	12.625	21.129	SCUOLE
22	IT001E04586124	Corso Baccarini	17	Faenza	RA	48018	BT	176	158.000	156.023	73.119	36.335	46.569	SCUOLE
23	IT001E04586127	Via Camangi	21	Faenza	RA	48018	BT	70	115.000	113.354	54.144	26.880	32.330	SCUOLE
24	IT001E04586157	Via Ughi	3/A	Faenza	RA	48018	BT	27	32.000	31.637	12.908	7.693	11.036	SCUOLE
25	IT001E04586161	Via Martiri di Marzabotto	4	Riolo Terme	RA	48025	BT	75	103.000	102.851	52.689	21.916	28.246	SCUOLE
26	IT001E04586175	Via Tullo Masi	20	Lugo	RA	48022	BT	60	28.000	26.805	13.030	6.261	7.514	SCUOLE
27	IT001E54931304	Via S. Giovanni Battista	sn	Faenza	RA	48018	BT	90	160.000	156.676	83.595	32.072	41.009	SCUOLE
28	IT001E55108662	Via Manzoni	6	Faenza	RA	48018	BT	107	210.000	208.633	110.093	49.002	49.538	SCUOLE
29	IT001E04586008	Via Di Roma	163	Ravenna	RA	48121	BT	20	20.000	19.139	8.687	4.096	6.356	DELEGHE
30	IT001E04586026	Viale della Lirica	21	Ravenna	RA	48124	BT	15	190	168	116	17	35	DELEGHE
31	IT001E04586028	Viale della Lirica	21	Ravenna	RA	48124	BT	62,5	100.000	97.759	52.834	16.930	27.995	DELEGHE
32	IT001E04586039	Via Teodorico	21	Ravenna	RA	48122	BT	10	19.000	18.509	11.543	2.626	4.340	DELEGHE
33	IT001E04586176	Via Ricci Curbastro	56/1	Lugo	RA	48022	BT	15	14.000	13.607	9.531	1.580	2.496	DELEGHE
34	IT001E04586185	Via Reale Voltana	18/P	Alfonsine	RA	48011	BT	15	1.600	1.582	532	356	694	DELEGHE
35	IT001E49678446	Via Guglielmo Marconi	sn	Ravenna	RA	48124	BT	15	1	1	0	0	1	DELEGHE
36	IT001E49703865	Via San Silvestro	3	Faenza	RA	48018	BT	35	27.000	26.775	13.609	4.786	8.380	DELEGHE
37	IT001E53875185	Via Enrico Camangi	29	Faenza	RA	48018	BT	25	17.000	16.368	8.701	2.691	4.976	DELEGHE
38	IT001E04586003	Piazza Caduti per la Libertà	2	Ravenna	RA	48121	BT	135	290.000	287.504	131.313	56.769	99.422	UFFICI
39	IT001E04586007	Via Di Roma	118	Ravenna	RA	48121	BT	25	21.000	20.783	11.446	3.424	5.913	UFFICI
40	IT001E04586009	Via Di Roma	69	Ravenna	RA	48121	BT	30	33.000	32.638	18.966	5.057	8.615	UFFICI
41	IT001E04586033	Via Mangagnina	32	Ravenna	RA	48121	BT	15	10.000	9.515	3.803	2.238	3.474	UFFICI
42	IT001E04586172	Via Bedazzo	38/2	Lugo	RA	48022	BT	25	30.000	27.871	12.428	6.431	9.012	UFFICI
43	IT001E04638498	Via Rontana	48/2	Brisighella	RA	48013	BT	1,5	1.225	1.225	F0 - Monorario			UFFICI
44	IT001E43067543	Via Malpighi	5	Faenza	RA	48018	BT	25	35.000	35.100	11.895	11.550	11.655	UFFICI
45	IT001E48110009	Via Di Roma	165	Ravenna	RA	48121	BT	6	3.400	3.202	1.333	751	1.118	UFFICI

N.	POD	INDIRIZZO	N. CIV.	CITTA'	PROVINCIA	CAP	TENSIONE	POTENZA IMPEGNATA	CONSUMO 2022 (kWh)	CONSUMO 2019	F1 annuo	F2 annuo	F3 annuo	USO
46	IT001E48530751	Via Pag	5	Ravenna	RA	48122	BT	4,5	2.300	2.233	910	477	846	UFFICI
47	IT001E53853818	Via 1° Maggio	55	Casola Valsenio	RA	48010	BT	10	7.000	6.611	821	1.610	4.180	UFFICI
48	IT001E53993637	Via Sant'Agata	20	Ravenna	RA	48121	BT	25	1.400	1.325	434	306	585	UFFICI
49	IT001E55217594	Via Romea Nord	snc	Ravenna	RA	48123	BT	1,5	60	53	16	17	20	UFFICI
50	IT001E04083662	Via Rotaccio	snc	Lugo	RA	48022	BT	1,7	800	730	F0 - Monorario			IP
51	IT001E04548813	Via Scavignano	32-X	Brisighella	RA	48013	BT	1,1	3.200	3.108	122	768	2.218	IP
52	IT001E04548816	Via Canaletta	3-X	Solarolo	RA	48027	BT	0,6	1.200	1.151	50	287	814	IP
53	IT001E04548817	Via San Mauro	38-X	Solarolo	RA	48027	BT	2	5.000	4.898	184	1.197	3.517	IP
54	IT001E04548826	Via Fiumazzo	267-1	Lugo	RA	48022	BT	0,6	1.300	1.212	F0 - Monorario			IP
55	IT001E04548827	Via delle Ripe	2-X	Lugo	RA	48022	BT	0,5	700	670	212	155	303	IP
56	IT001E04548828	Strada Provinciale per Maiano	snc	Lugo	RA	48022	BT	1	6.600	6.507	285	1.625	4.597	IP
57	IT001E04548832	Via Torretta	41/A	Alfonsine	RA	48011	BT	1	1.200	1.149	46	282	821	IP
58	IT001E04548833	Via Madonna di Genova	104/A	Cotignola	RA	48010	BT	1	3.700	3.565	146	895	2.524	IP
59	IT001E04548834	Via San Giovanni	16/A	Barbiano-Cotignola	RA	48010	BT	2	3.500	3.337	139	832	2.366	IP
60	IT001E43067736	Via Dismano	202	Ravenna	RA	48125	BT	1	450	408	132	96	180	AU
61	IT001E43086741	Via Firenze	67	Riolo terme	RA	48025	BT		1.300	1.227	50	375	802	IP
62	IT001E49455168	Via Borello	snc	Castel Bolognese	RA	48014	BT	3	400	322	102	76	144	IP
63	IT001E49462010	Via Calamello	snc	Castel Bolognese	RA	48014	BT	30	3.100	3.038	883	702	1.453	IP
64	IT001E49503001	Via Firenze	snc	Riolo Terme	RA	48025	BT	3	8.400	8.328	310	2.034	5.984	IP
65	IT001E49628524	Via Viola Mondaniga	snc	Lugo	RA	48022	BT	1,5	2.200	2.090	120	623	1.347	IP
66	IT001E49628525	Via Passogatto	snc	Lugo	RA	48022	BT	1,5	5.600	5.492	230	1.462	3.800	IP
67	IT001E49628531	Via Provinciale Bagnara	snc	Lugo	RA	48022	BT	1,5	1.400	1.359	81	350	928	IP
68	IT001E49628557	Via Rontana	snc	Brisighella	RA	48013	BT	1,5	3.800	3.656	169	927	2.560	IP
69	IT001E49664795	Via Canalazzo (SP 50 - SP 92)	incrocio	Ravenna	RA	48100	BT	3,3	3.300	3.231	139	800	2.292	IP
70	IT001E49691800	Via DX Senio	snc	Alfonsine	RA	48011	BT	3	7.400	7.261	291	1.790	5.180	IP
71	IT001E54985917	S.P. 21 delle Ripe	18/20	Lugo	RA	48022	BT	1,5	500	460	148	108	204	IP
72	IT001E55071322	Via Rinfosco	108	Castel Bolognese	RA	48014	BT	6	16.000	15.269	976	5.132	9.161	IP
73	IT001E55199980	Via Gagliazzona	41	Conselice	RA	48017	BT	3	6.500	6.471	273	1.626	4.572	IP

kWh	Totali	4.400.226	4.339.625	2.105.184	963.492	1.267.782	3.167
		Previsione	Media				
				F1	F2	F3	F0

		IP	5.088	22.142	55.767	1.942
		AU	2.100.096	941.350	1.212.015	1.225
		Totale	2.105.184	963.492	1.267.782	3.167
Consumi effettivo	2019	4.339.625	F1	F2	F3	F0

		IP	5.159	22.451	56.546	1.969
		AU	2.129.423	954.496	1.228.940	1.242
		Totale	2.134.582	976.947	1.285.486	3.211
Consumi previsti	2022	4.400.226	F1	F2	F3	F0

ALLEGATO A

CAPITOLATO TECNICO



INDICE

Articolo 1 - Premessa.....	3
Articolo 2 - Definizioni.....	3
Articolo 3 - Attivazione della Fornitura.....	7
Articolo 4 - Servizio di Trasporto e di Dispacciamento.....	12
Articolo 5 - Gestione tecnica della fornitura.....	12
Articolo 6 - Certificazione dell'“Energia Verde”.....	12
Articolo 7 - Utilizzo del marchio per l'Opzione Verde.....	13
Articolo 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento.....	14
Articolo 9 - Call Center.....	16
Articolo 10 - Verifiche ispettive.....	17
Articolo 11 - Nuove connessioni e utenze temporanee.....	24
Articolo 12 - Reportistica obbligatoria.....	24
Articolo 13 - Flusso DATAMART.....	25
Articolo 14 - Servizi relativi al solo Lotto 17 - Italia.....	25
Articolo 15 - Vulture.....	26



ARTICOLO 1

PREMESSA

1. Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nello Schema di Convenzione e nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali e nello Schema di Convenzione si applicano le seguenti ulteriori definizioni:
 - a. **ARERA**: l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i..
 - b. **Data di Attivazione della fornitura**: data di inizio dell'erogazione dell'energia elettrica.
 - c. **Distributore Locale**: è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
 - d. **Delivery a 12 mesi**: è il periodo di somministrazione delle Forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi, decorrente dalla Data di Attivazione della fornitura e coincidente esclusivamente con il primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione dell'ordinativo di fornitura (ODA).

Le 12 Delivery disponibili nell'anno solare e i relativi *Quarter* che ne approssimano al meglio la durata, sono di seguito identificati:

Tabella 1 – Forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi

A	B	C
<i>Mese di ricezione ODA a Sistema</i>	<i>Mese di Attivazione Delivery</i>	<i>Quarter di riferimento della Delivery</i>
dicembre (anno-1)	Marzo	Q2; Q3; Q4; Q1(anno+1)
Gennaio	Aprile	
Febbraio	Maggio	
Marzo	Giugno	Q3; Q4; Q1(anno+1); Q2(anno+1)
Aprile	Luglio	
Maggio	Agosto	
Giugno	Settembre	Q4; Q1(anno+1); Q2(anno+1); Q3(anno+1)
Luglio	Ottobre	
Agosto	Novembre	
Settembre	Dicembre	Q1(anno+1); Q2(anno+1); Q3(anno+1); Q4(anno+1)
Ottobre	gennaio (anno+1)	
Novembre	febbraio (anno+1)	

[Nella tabella di corrispondenza l'anno (-1; +1) è definito rispetto al mese di gennaio della colonna A]

Per ogni mese vigente (colonna A) vengono calcolati e resi noti da Consip S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it il Prodotto Fisso a 12 mesi e il Prezzo Fisso a 12 mesi relativi al corrispondente *Mese di Attivazione Delivery* (colonna B) sulla base dei *Quarter di riferimento della Delivery* (colonna C).



- e. **Delivery a 18 mesi:** è il periodo di somministrazione delle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, decorrente dalla Data di Attivazione della fornitura e coincidente esclusivamente con il primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione dell'ordinativo di fornitura (ODA).

Le 12 Delivery disponibili nell'anno solare e i relativi *Quarter* che ne approssimano al meglio la durata, sono di seguito identificati:

Tabella 2 – Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi

A	B	C
<i>Mese di ricezione ODA a Sistema</i>	<i>Mese di Attivazione Delivery</i>	<i>Quarter di riferimento della Delivery</i>
dicembre (anno-1)	Marzo	Q2; Q3; Q4; Q1(anno+1); Q2(anno+1); Q3(anno+1)
gennaio	Aprile	
febbraio	Maggio	
marzo	Giugno	Q3; Q4; Q1(anno+1); Q2(anno+1); Q3(anno+1); Q4(anno+1)
aprile	Luglio	
maggio	Agosto	
giugno	Settembre	Q4; Q1(anno+1); Q2(anno+1); Q3(anno+1); Q4(anno+1); Q1(anno+2)
luglio	Ottobre	
agosto	Novembre	
settembre	Dicembre	Q1(anno+1); Q2(anno+1); Q3(anno+1); Q4(anno+1); Q1(anno+2); Q2(anno+2)
ottobre	gennaio (anno+1)	
novembre	febbraio (anno+1)	

[Nella tabella di corrispondenza l'anno (-1; +1) è definito rispetto al mese di gennaio della colonna A]

Per ogni mese vigente (colonna A) vengono calcolati e resi noti da Consip S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it il Prodotto Fisso a 18 mesi e il Prezzo Fisso a 18 mesi relativi al corrispondente *Mese di Attivazione Delivery* (colonna B) sulla base dei *Quarter di riferimento della Delivery* (colonna C).

- f. **Energia Verde:** è l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i..
- g. **Fascia/e Oraria/e:** fasce orarie di consumo così come definite nella Tabella 6 del TIV e alla deliberazione dell'ARERA n. 181/06 e s.m.i..
- h. **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del/i Lotto/i n. 1, e/o 2, e/o 3, e/o 4, e/o 5, e/o 6, e/o 7, e/o 8, e/o 9, e/o 10, e/o 11, e/o 12, e/o 13, e/o 14, e/o 15, e/o 16, e/o 17 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
- i. **Fornitura a Prezzo Fisso a 12 mesi:** Fornitura di energia elettrica della durata di 12 mesi continuativi (Delivery a 12 mesi) durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia – il Prezzo Fisso a 12 mesi di cui all'art. 8, comma 1.1.2 del presente capitolato, calcolato sulla base del Prodotto Fisso a 12 mesi – resta fisso ed invariabile.
- j. **Fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi:** Fornitura di energia elettrica della durata di 18 mesi continuativi (Delivery a 18 mesi) durante i quali il corrispettivo relativo alla quota



energia – il Prezzo Fisso a 18 mesi di cui all'art. 8, comma 1.1.3 del presente capitolato, calcolato sulla base del Prodotto Fisso a 18 mesi – resta fisso ed invariabile.

- k. **Fornitura a Prezzo Variabile a 12 mesi:** Fornitura di energia elettrica della durata di 12 mesi continuativi durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia – il Prezzo Variabile a 12 mesi di cui all'art. 8, comma 1.1.1 del presente capitolato – varia mensilmente.
- l. **Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi:** Fornitura di energia elettrica della durata di 24 mesi continuativi durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia – il Prezzo Variabile a 24 mesi di cui all'art. 8, comma 1.1.1 del presente capitolato – varia mensilmente.
- m. **Garanzia di Origine (GO):** ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all'art. 15 della Direttiva n. 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.
- n. **GME:** è la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 79/99.
- o. **GSE:** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.
- p. **Lotto:** il lotto Italia e il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni/Province all'interno del quale il Fornitore è tenuto ad erogare il quantitativo complessivo di energia elettrica, a Prezzo Fisso (a 12 o a 18 mesi) o a Prezzo Variabile (a 12 o a 24 mesi), eventualmente certificata tramite Opzione Verde:
 - Lotto 1: Valle D'Aosta, Piemonte
 - Lotto 2: Provincia di Milano e Provincia di Lodi
 - Lotto 3: Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi
 - Lotto 4: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia
 - Lotto 5: Veneto
 - Lotto 6: Emilia Romagna
 - Lotto 7: Sardegna, Liguria
 - Lotto 8: Toscana
 - Lotto 9: Umbria, Marche
 - Lotto 10: Provincia di Roma
 - Lotto 11: Lazio esclusa la Provincia di Roma
 - Lotto 12: Abruzzo, Molise
 - Lotto 13: Campania
 - Lotto 14: Puglia, Basilicata
 - Lotto 15: Calabria
 - Lotto 16: Sicilia
 - Lotto 17: Italia
- q. **Opzione Verde:** è l'opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni per i singoli Punti di Prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e che prevede la comprova tramite Garanzia di Origine della produzione di Energia Verde per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Amministrazione per i Punti di Prelievo per i quali viene attivata l'opzione.
- r. **Ordine Diretto d'Acquisto (ODA):** è l'ordinativo di Fornitura - ed i relativi allegati -



inviato al Fornitore tramite il Sistema.

- s. **Perdite di Rete:** (c.d. *perdite di rete standard*) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.
- t. **Prodotto Fisso a 12 mesi:** è il valore medio - espresso in Euro/MWh e arrotondato alla seconda cifra decimale - delle quotazioni giornaliere disponibili del *Settlement Price* dell'*Italian Baseload Quarter Futures* relative ai 4 Quarter che approssimano al meglio la Delivery a 12 mesi, identificati nella Tabella 1 di corrispondenza cui alla precedente lett. d), rilevate sull'*Italian Futures | EEX Power Derivatives* dell'*European Energy Exchange AG* (eeX) dal 16esimo all'ultimo giorno - compresi - del quarto mese antecedente la Delivery a 12 mesi (coincidente con il mese antecedente a quello di ricezione dell'ODA).
- u. **Prodotto Fisso a 18 mesi:** è il valore medio - espresso in Euro/MWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale - delle quotazioni giornaliere disponibili del *Settlement Price* dell'*Italian Baseload Quarter Futures* relative ai 6 Quarter che approssimano al meglio la Delivery a 18 mesi, identificati nella Tabella 2 di corrispondenza cui alla precedente lett. e), rilevate sull'*Italian Futures | EEX Power Derivatives* dell'*European Energy Exchange AG* (eeX) dal 16esimo all'ultimo giorno - compresi - del quarto mese antecedente la Delivery a 18 mesi (coincidente con il mese antecedente a quello di ricezione dell'ODA).
- v. **PUN:** Media dei prezzi zonali di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere.
- w. **PUNIndex:** è la media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: *Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti* (MPE) - *Mercato del Giorno Prima* (MGP). Tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME tra i *dati di sintesi MPE-MGP – riepilogo*; colonna *media dei Prezzo d'acquisto PUN (€/MWh)* della *sintesi mensile*, nella sezione *Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche*.
- x. **Punto di Prelievo:** così come definito all'art. 1 del TIT e ripartito per tipologia d'utenza all'art. 2.2 del medesimo TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un'Amministrazione pubblica individuata dall'art. 1, D.Lgs. n. 165/01, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni, e identificato in maniera univoca da un codice POD (*Point of Delivery*) e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.
- y. **Quantitativo Stimato del Contratto:** valore complessivo presunto della fornitura di 12 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi e a Prezzo Fisso a 12 mesi) o di 18 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi) o di 24 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi) espresso in kWh, indicato nell'Ordinativo di Fornitura dall'Amministrazione Contraente o, per essa, dall'Unità Ordinante.
- z. **Quarter:** sono i 4 trimestri dell'anno solare, nel dettaglio:
 - Q1 = gennaio-marzo
 - Q2 = aprile-giugno
 - Q3 = luglio-settembre
 - Q4 = ottobre-dicembre



- aa. TIT (Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA 654/2015/R/eel e s.m.i. *“Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023”*.
- bb. TIS (Testo Integrato Settlement):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. *“Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)”*.
- cc. TIV (Testo Integrato Vendita):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 301/2012/R/eel e s.m.i. *“Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali”*.
- dd. Terna:** è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.
- ee. Utenze Multiorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3).
- ff. Utenze Monorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0).

ARTICOLO 3

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Gli Ordinativi di Fornitura (Ordine Diretto d'Acquisto, ODA) dovranno essere comprensivi dell'indicazione dei Punti di Prelievo e dei relativi Quantitativi Stimati secondo il dettaglio di cui all'Allegato 1 - *Elenco dei Punti di Prelievo* o dell'Allegato 2 - *Nuove connessioni*.
2. L'Amministrazione, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, rilascia al Fornitore le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente.
3. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare nell'Allegato 1 all'ODA - *Elenco dei Punti di Prelievo* o nell'Allegato 2 - *Nuove connessioni*, ai fini del godimento dell'agevolazione/esenzione è obbligatorio allegare all'ODA la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all'agevolazione/esenzione. Nel caso la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente all'emissione dell'ODA, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.
4. Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica:
 - a) per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 e a 24 mesi, dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione del medesimo entro le ore 24:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo in caso di ricezione dell'ordinativo dopo le ore 24:00 del 10 del mese;
 - b) per le Forniture a Prezzo Fisso a 12 e a 18 mesi, dal primo giorno del terzo mese



successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione del medesimo entro l'ultimo giorno solare del mese,

salva diversa data concordata tra le parti.

Nel caso il termine di cui alla precedente lettera *a)* coincida con un giorno non lavorativo, lo stesso si intende anticipato alle ore 24:00 del primo giorno lavorativo che precede. In ogni caso, l'attivazione del contratto di somministrazione di energia elettrica (l'avvio dell'erogazione), per le utenze (PoD) che si trovano già in corso di somministrazione con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. *utenze attive*), potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.).

Il Fornitore s'impegna a pianificare l'attivazione della fornitura di energia elettrica secondo l'ordine cronologico di ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

5. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risultasse inferiore o superiore al Quantitativo Stimato del contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture e a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Convenzione e nei relativi allegati.
6. Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti del Quantitativo complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad erogare l'energia elettrica effettivamente richiesta per 12 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi e a Prezzo Fisso a 12 mesi) o per 18 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi) o per 24 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi) a partire dalla Data di Attivazione della fornitura.
7. Esclusivamente per le forniture a Prezzo Variabile (sia a 12 che a 24 mesi), per i Punti di Prelievo attivati - inizio erogazione fornitura - il 1° gennaio, sarà facoltà delle relative Amministrazioni contraenti, richiedere la proroga della durata della fornitura per n. 1 (uno) ulteriore mese (per una durata complessiva massima del contratto attuativo di n. 13 mesi consecutivi per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi e di n. 25 mesi consecutivi per le Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi). La suddetta richiesta, dovrà essere inoltrata entro le ore 24:00 del 15 novembre al recapito del fornitore, anche a mezzo PEC, mail o Sistema, utilizzando l'apposito modulo di cui all'Allegato "H" allo Schema di Convenzione.
8. Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica e conseguentemente la fornitura non abbia avuto inizio (ad esempio a causa di *switching passivo* subito dal Fornitore), limitatamente a detti punti di prelievo, il relativo Ordinativo di Fornitura, non avrà più validità e il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. In tali casi il Fornitore – preso atto della situazione – è tenuto ad avvisare l'Amministrazione Pubblica e/o l'Unità Ordinante e ad assisterla, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura. Nel caso in cui la segnalazione di mancato svincolo pervenga dall'Amministrazione, la stessa dovrà essere trasmessa al più tardi entro il primo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di richiesta di attivazione della fornitura, in forma scritta - trasmessa anche via PEC, mail o Sistema - e corredata da documentazione del fornitore uscente che attesti il mancato svincolo.



Successivamente a tale data nulla potrà essere preteso dall'Amministrazione contraente e la fornitura sarà eseguita per tutta la durata contrattuale.

9. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione o al Distributore Locale oppure a forza maggiore o caso fortuito, verrà disattesa la data di attivazione indicata nell'Ordinativo di fornitura, limitatamente ai punti di prelievo coinvolti, il Fornitore s'impegna a darne comunicazione all'Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all'Attivazione della fornitura e assistendola, ove possibile, all'eventuale integrazione ovvero alla predisposizione di un nuovo Ordinativo.
10. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 8 e 9, una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura sia divenuto irrevocabile ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà iniziare l'erogazione di energia elettrica dalla data di attivazione della fornitura richiesta dall'Amministrazione Contraente e dettagliata nell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali previste in Convenzione.
11. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo. Qualora nell'Ordinativo di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare o non sia completa la relativa anagrafica, il Fornitore - limitatamente a detti Punti di Prelievo - non dovrà darvi esecuzione dandone comunicazione scritta, trasmessa anche via PEC, mail o Sistema all'Amministrazione Contraente e/o alla relativa Unità Ordinante secondo le tempistiche stabilite nelle Condizioni Generali.
12. Le previsioni contenute nei commi 4 e 11 del presente articolo, integrano quanto previsto nell'art. 3 delle Condizioni Generali.
13. La possibilità di richiedere la Fornitura a Prezzo Fisso a 12 mesi o la Fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi o la Fornitura a Prezzo Variabile a 12 mesi o la Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi, è discrezionale per le Amministrazioni Contraenti che autonomamente decidono quale attivare. La scelta potrà avvenire esclusivamente all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (ODA) e resta ferma e valida per tutti i Punti di Prelievo in esso presenti. Nell'ambito del medesimo contratto attuativo, il passaggio da una tipologia di fornitura all'altra non è consentito.
14. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza del tipo di fornitura, a Prezzo Fisso a 12 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi o a Prezzo Variabile a 12 mesi o a Prezzo Variabile a 24 mesi, all'interno del documento di fatturazione.
15. È obbligatorio **rendere disponibile forniture a prezzo fisso per un quantitativo pari al 50% del massimale iniziale** del Lotto e, pertanto, fino ad un quantitativo pari a:
 - **270 GWh** per il Lotto 1;
 - **450 GWh** per il Lotto 2;
 - **490 GWh** per il Lotto 3;
 - **260 GWh** per il Lotto 4;
 - **425 GWh** per il Lotto 5;
 - **330 GWh** per il Lotto 6;
 - **447,5 GWh** per il Lotto 7;
 - **267,5 GWh** per il Lotto 8;
 - **245 GWh** per il Lotto 9;
 - **600 GWh** per il Lotto 10;
 - **175 GWh** per il Lotto 11;



- 155 GWh per il Lotto 12;
- 460 GWh per il Lotto 13;
- 290 GWh per il Lotto 14;
- 147,5 GWh per il Lotto 15;
- 465 GWh per il Lotto 16;
- 400 GWh per il Lotto 17,

di cui la metà deve essere disponibile per l'acquisto a Prezzo Fisso a 18 mesi e segnatamente:

- 135 GWh per il Lotto 1;
- 225 GWh per il Lotto 2;
- 245 GWh per il Lotto 3;
- 130 GWh per il Lotto 4;
- 212,5 GWh per il Lotto 5;
- 165 GWh per il Lotto 6;
- 223,75 GWh per il Lotto 7;
- 133,75 GWh per il Lotto 8;
- 122,5 GWh per il Lotto 9;
- 300 GWh per il Lotto 10;
- 87,5 GWh per il Lotto 11;
- 77,5 GWh per il Lotto 12;
- 230 GWh per il Lotto 13;
- 145 GWh per il Lotto 14;
- 73,75 GWh per il Lotto 15;
- 232,5 GWh per il Lotto 16;
- 200 GWh per il Lotto 17.

Resta fermo che tali quantitativi sono una quota parte del massimale iniziale e non costituiscono un lotto a sé stante.

Il Fornitore, una volta accettati Ordinativi di Fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi che concorrono al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al 25% del massimale iniziale, è obbligato a non accettare ulteriori Ordinativi di fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi e quindi a comunicare a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità del quantitativo a Prezzo Fisso a 18 mesi. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione.

Inoltre, il Fornitore, una volta accettati Ordinativi di Fornitura a prezzo fisso (sia a 12 che a 18 mesi, quest'ultimi nella misura massima di un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale) che concorrono al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al 50% del massimale iniziale, può non accettare ulteriori Ordinativi di fornitura a prezzo fisso e, in tal caso, è obbligato a comunicare a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità del quantitativo a prezzo fisso (sia a 12 che a 18 mesi). Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione. È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura a prezzo fisso oltre il predetto limite del 50% del massimale iniziale, purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione e purché non venga superato il limite del 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi.

È inoltre obbligatorio **rendere disponibile forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale** del Lotto e, pertanto, fino ad un quantitativo pari a:



- 135 GWh per il Lotto 1;
- 225 GWh per il Lotto 2;
- 245 GWh per il Lotto 3;
- 130 GWh per il Lotto 4;
- 212,5 GWh per il Lotto 5;
- 165 GWh per il Lotto 6;
- 223,75 GWh per il Lotto 7;
- 133,75 GWh per il Lotto 8;
- 122,5 GWh per il Lotto 9;
- 300 GWh per il Lotto 10;
- 87,5 GWh per il Lotto 11;
- 77,5 GWh per il Lotto 12;
- 230 GWh per il Lotto 13;
- 145 GWh per il Lotto 14;
- 73,75 GWh per il Lotto 15;
- 232,5 GWh per il Lotto 16;
- 200 GWh per il Lotto 17.

Resta fermo che tale quantitativo è una quota parte del massimale iniziale e non costituisce un lotto a sé stante.

Il Fornitore, una volta accettati Ordinativi di Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi che concorrono al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al 25% del massimale iniziale, è obbligato a non accettare ulteriori Ordinativi di fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi e quindi a comunicare a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità del quantitativo a Prezzo Variabile a 24 mesi. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione.

16. Nell'ambito della presente Convenzione non è consentita l'attivazione di utenze di cui alla lettera a), art. 2, comma 2, del TIT (cd. utenze domestiche).
17. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, il Fornitore è tenuto ad accettare gli OdA inviati dalle Amministrazioni che presentano come data di attivazione delle utenze, il primo giorno di un qualsiasi mese successivo a quelli previsti al precedente comma 4. Resta inteso che il termine ultimo che l'Amministrazione può indicare nell'Ordinativo di Fornitura come data di Attivazione delle utenze, è il primo giorno del quarto mese successivo a quello di scadenza del Lotto di riferimento della Convenzione, anche eventualmente prorogata.
18. Le Amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano inoltre di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte dell'aggiudicatario, che pertanto viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 302/2016 e s.m.i..
19. Qualora andasse totalmente eroso il massimale iniziale del Lotto, gli eventuali incrementi concessi da Consip non concorrono al calcolo dei quantitativi di cui al precedente comma 15, che rimangono pertanto fermi al 25% del massimale iniziale per le Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi e a Prezzo Variabile a 24 mesi e al 50% del massimale iniziale per le forniture a prezzo fisso.



ARTICOLO 4

SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO

1. Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna per conto dell'Amministrazione contraente, a stipulare e mantenere attivi per tutta la durata della fornitura, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati in modo trasparente dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 8.

ARTICOLO 5

GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

1. Le fasce orarie - F1, F2 e F3 - come definite al precedente art. 2, potranno essere modificate a seguito e in conformità alle eventuali variazioni introdotte dall'ARERA.
2. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1, del TIT.
3. Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non imputabili a responsabilità del Fornitore, non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all'amministrazione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione.
4. L'energia elettrica fornita dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente con il proprio distributore locale, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

ARTICOLO 6

CERTIFICAZIONE DELL'“ENERGIA VERDE”

1. Il Fornitore, ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d'Origine (GO) per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l'Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi.



2. È obbligatorio rendere disponibile l'Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 50% del massimale iniziale del Lotto. Resta fermo che tale quantitativo è una quota parte del massimale iniziale e non costituisce un lotto a sé stante.
3. È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura di Energia Verde oltre il predetto limite purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione. Il Fornitore, al raggiungimento dei quantitativi di cui al precedente comma, qualora non intenda più accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta l'Opzione Verde, comunica a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità dell'Opzione Verde. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione.
4. La possibilità di richiedere l'Opzione Verde è discrezionale per le amministrazioni che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
5. L'Opzione Verde può essere richiesta esclusivamente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e dovrà essere a totale copertura dei consumi effettuati nell'arco della Fornitura dai singoli Punti di Prelievo per la quale viene richiesta.
6. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza della presenza dell'Opzione Verde all'interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale l'Opzione Verde viene attivata.
7. Qualora andasse totalmente eroso il massimale iniziale del Lotto, gli eventuali incrementi concessi da Consip non concorrono al calcolo del quantitativo di cui al precedente comma 2, che rimane pertanto fermo al 50% del massimale iniziale.
8. Il Fornitore è obbligato a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di Energia Verde, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo che abbiano attivato l'Opzione Verde. Il controllo sarà effettuato da Consip con cadenza annuale.
9. Il fornitore, all'atto dell'annullamento delle GO, deve prevedere nella causale una dicitura che permetta di risalire alle convenzioni Consip: "A favore dei clienti in convenzione CONSIP Energia Elettrica ed. __ - ID __, Lotto/i ____, per energia verde fornita da ____ nell'anno ____.

ARTICOLO 7

UTILIZZO DEL MARCHIO PER L'OPZIONE VERDE

1. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione, s'impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde, nonché, se disponibile, la licenza d'uso del suddetto Marchio. È facoltà di Consip e/o delle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.
2. Il costo dell'utilizzo del suddetto Marchio o Logo, è da intendersi remunerato nel corrispettivo di cui al successivo Articolo 8, comma 3.



ARTICOLO 8

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati per le forniture a:

1.1. **Prezzo Variabile a 12 mesi e a 24 mesi** sulla base,

A per le Utenze Multiorarie, della somma:

- A.1 dello *spread* offerto Ψ^{VAR} espresso in Euro/MWh;
A.2 del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al *“Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003”*, nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il *“Prezzo medio di acquisto per fasce orarie”* del MPE-MGP);

B per le Utenze Monorarie, della somma:

- B.1 dello *spread* offerto Ψ^{VAR} espresso in Euro/MWh;
B.2 del PUN_{Index} (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo,

1.2. **Prezzo Fisso a 12 mesi** sulla base,

A per le Utenze Multiorarie, della somma:

- A.1 degli *spread* offerti Ψ^{FIX}_i espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;
A.2 del Prodotto Fisso a 12 mesi;

B per le Utenze Monorarie, della somma:

- B.1 dello *spread* Ψ^{FIX}_{Fo} , espresso in Euro/MWh, di cui all'Allegato B - Offerta Economica;
B.2 del Prodotto Fisso a 12 mesi,

1.3. **Prezzo Fisso a 18 mesi** sulla base,

A per le Utenze Multiorarie, della somma:

- A.1 degli *spread* offerti Ψ^{FIX}_i espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;
A.2 del Prodotto Fisso a 18 mesi;

B per le Utenze Monorarie, della somma:

- B.1 dello *spread* Ψ^{FIX}_{Fo} , espresso in Euro/MWh, di cui all'Allegato B - Offerta Economica;
B.2 del Prodotto Fisso a 18 mesi,

il tutto, per le suddette tipologie di prezzo e d'utenza (Multiorarie e Monorarie), aumentato delle corrispondenti Perdite di Rete.

2. Per le Forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi i *Quarter* che approssimano al meglio le Delivery a 12 mesi sono esclusivamente quelli definiti nella Tabella 1 di corrispondenza di cui all'art. 2, *lett. d)*, del presente capitolato; per le Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi i *Quarter* che approssimano al meglio la Delivery a 18 mesi sono esclusivamente quelli definiti nella Tabella 2 di corrispondenza di cui all'art. 2, *lett. e)*, del presente capitolato. Le delivery e i *Quarter* di riferimento (rispettivamente Colonne B e C delle suddette tabelle) per ogni Amministrazione Contraente sono identificate in funzione del mese (Colonna A delle suddette tabelle) in cui viene ricevuta l'ODA dal Fornitore. I prezzi del Prodotto Fisso a 12 mesi e del Prodotto Fisso a 18 mesi, nonché delle forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi e delle forniture a Prezzo Fisso a 18



mesi vengono calcolati e resi noti ogni mese da Consip S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it. Ogni mese sono resi noti il Prezzo Fisso a 12 mesi e il Prezzo Fisso a 18 mesi relativi alla prima delivery disponibile per l'acquisto (quella relativa al primo giorno del terzo mese successivo a quello corrente). Le Amministrazioni Contraenti possono acquistare il Prezzo Fisso a 12 mesi e il Prezzo Fisso a 18 mesi anche per delivery successive alla prima disponibile, per dette forniture tuttavia il valore sarà reso noto solo successivamente, secondo le tempistiche di calcolo del relativo Prodotto Fisso a 12 mesi e del Prodotto Fisso a 18 mesi identificate nelle tabelle di corrispondenza cui all'art. 2 lett. d) ed e) del presente capitolato.

3. Le Amministrazioni che hanno sottoscritto l'Opzione Verde s'impegnano al pagamento del corrispettivo **V**, espresso in Euro/MWh, offerto dal Fornitore per tutta l'energia elettrica che verrà fatturata per i Punti di Prelievo per i quali verrà attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura. Il corrispettivo è da intendersi fisso ed invariabile per tutte le tipologie di misuratore, contratto, Fascia oraria di consumo e per tutta la durata della Convenzione. Il corrispettivo **V** non è soggetto all'applicazione delle Perdite di Rete.
4. Il costo dell'attivazione dell'Opzione Verde è nullo.
5. Le Amministrazioni Contraenti, con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, s'impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.
6. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente:
 - a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile;
 - b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura; gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A_{RIM} , A_{SOS} , UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall'ARERA e l'eventuale corrispettivo C^{mor} ;
 - c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
7. I corrispettivi contrattuali, su indicati, s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi 1, 3 e 6.
8. Ciascuna fattura, fermo quanto stabilito nelle Condizioni Generali, dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.
9. Il Fornitore dovrà riportare in fattura – in caso di Fatturazione elettronica (cd. FEPA) eventualmente anche in allegato al flusso XML - il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di



prelievo misurati o stimati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo Stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche ottenute dal Distributore Locale ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima. Il fornitore s'impegna altresì a congruare detti consumi stimati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile, successivo alla messa a disposizione dei dati di misura da parte del Distributore Locale.

10. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, commi 3 e 4, delle Condizioni Generali, per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 e a 24 mesi i corrispettivi di cui al precedente comma 1 saranno aggiornati mensilmente:

- per le Utenze Multiorarie di cui al precedente comma 1, *lettera A.2*, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del "*Prezzo medio di acquisto per fasce orarie*" del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo;
- per le Utenze Monorarie di cui al precedente comma 1, *lettera B.2*, sulla base del PUNIndex (la media mensile aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo,

entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito *internet* (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche).

11. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4, delle Condizioni Generali, gli oneri di cui al precedente comma 6 verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti *pro-tempore*.
12. Con esclusivo riferimento al Prodotto Fisso a 12 mesi e al Prodotto Fisso a 18 mesi, nel caso di intervenuta indisponibilità oggettiva del "listino" di riferimento adottato (eeX), le Parti concordano fin d'ora che il Prodotto Fisso a 12 mesi e il Prodotto Fisso a 18 mesi saranno calcolati, con le medesime modalità e tempistiche indicate all'art. 2, lett. *t*) e *u*), sulla base delle quotazioni del *Closing_Price* dei *Quarterly Baseload Futures* (Futures Trimestrali) rilevate sull'*IDEX - Futures Italia* di Borsa Italiana S.p.A..

ARTICOLO 9

CALL CENTER

1. Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di Attivazione della Convenzione, un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. richieste di informazioni circa la Convenzione;
 - b. ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
 - c. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
 - d. richieste relative allo stato di avvio della fornitura nonché di attivazione di nuove utenze;
 - e. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
 - f. richieste inerenti gli adempimenti previsti in capo al Fornitore dal TIT e TIME.
2. In fase di adempimenti per la stipula della Convenzione, il Fornitore, oltre al numero del Call Center di cui al precedente comma, dovrà comunicare un indirizzo e-mail e uno di fax dedicati. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno non meno di tutti i giorni dell'anno,



esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30. *[In fase di adempimenti per la stipula della Convenzione il Fornitore ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti in anticipo o posticipo].*

ARTICOLO 10

VERIFICHE ISPETTIVE

1. Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 – apposite verifiche ispettive.
I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore - che dovrà corrisponderli secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali - e sono pari a: Euro 11.750,00 per il Lotto 1; Euro 11.050,00 per il Lotto 2; Euro 16.250,00 per il Lotto 3; Euro 11.050,00 per il Lotto 4; Euro 16.250,00 per il Lotto 5; Euro 10.050,00 per il Lotto 6; Euro 13.750,00 per il Lotto 7; Euro 9.550,00 per il Lotto 8; Euro 12.050,00 per il Lotto 9; Euro 11.400,00 per il Lotto 10; Euro 6.550,00 per il Lotto 11; Euro 8.400,00 per il Lotto 12; Euro 11.550,00 per il Lotto 13; Euro 9.200,00 per il Lotto 14; Euro 6.050,00 per il Lotto 15; Euro 12.550,00 per il Lotto 16; Euro 1.000,00 per il Lotto 17.
2. Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nello Schema delle Verifiche Ispettive riportato nelle pagine seguenti. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione. Le "modalità di valutazione", indicate nel suddetto Schema, sono anch'esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine. Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l'utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della "non conformità grave".
3. Le verifiche ispettive verranno effettuate presso la/e sede/i del Fornitore che, pertanto, dovrà attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.
4. L'Organismo di Ispezione, su indicazioni di Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla Convenzione e sui singoli contratti attuativi (forniture dei singoli Punti di Prelievo). Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo "Schema delle verifiche ispettive" e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.1) Data di Attivazione della fornitura	Il Fornitore: - per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 e a 24 mesi s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro le ore 24:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo le ore 24:00 del 10 del mese, <u>salva diversa data concordata tra le parti</u> - per le Forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi e per le Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro l'ultimo giorno solare del mese, <u>salva diversa data concordata tra le parti</u>	Art. 3, co. 4, del Capitolato Tecnico	Confronto fra la data di attivazione della fornitura richiesta dall'Amministrazione Contraente e dettagliata nell'Ordinativo di Fornitura con la data effettiva di attivazione della fornitura	Ordinativo di Fornitura definitivo e accettato da Fornitore e documentazione proveniente dal Fornitore attestante la data effettiva di attivazione della fornitura (ad esempio: prima fattura emessa)	Conformità: corrispondenza tra la data di attivazione confermata dal Fornitore e la Data effettiva di Attivazione della fornitura. Non conformità grave: non corrispondenza tra la data di attivazione confermata dal Fornitore e la Data effettiva di Attivazione della fornitura	Si



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.2) Verifica Quantità ordinata	Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinati di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 – "Elenco delle utenze" o nell'Allegato 2 – Nuove connessioni. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta l'attivazione.	Art. 6 co. 14 dello Schema di Convenzione	Confronto fra la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine ed il quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1- Elenco delle utenze o nell'Allegato 2 – Nuove connessioni.	Ordinativo di fornitura definitivo e accettato dal Fornitore ed Allegato 1 - Elenco delle utenze o Allegato 2 - Nuove connessioni.	Conformità: corrispondenza tra la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" ed il quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 - <i>Elenco delle utenze</i> o Allegato 2 - <i>Nuove connessioni</i>. Non conformità grave: non corrispondenza tra "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" ed il quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 - <i>Elenco delle utenze</i> o Allegato 2 - <i>Nuove connessioni</i>.	No



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.1) Prezzo di fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza tra il corrispettivo a Prezzo Fisso a 12 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi o a Prezzo Variabile a 12 mesi o a Prezzo Variabile a 24 mesi previsto in Convenzione e calcolato come previsto all'art. 8 del Capitolato Tecnico con quello applicato in fattura	Art. 9 dello Schema di Convenzione; Art. 8 del Capitolato Tecnico	Confronto per le Forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi (PF12), a Prezzo Fisso a 18 mesi (PF18), a Prezzo Variabile (PV12), a Prezzo Variabile a 24 mesi (PV24) eventualmente aggiornato al mese di ricezione dell'ordinativo per il PF12 e il PF18 o al mese di prelievo per il PV12 e il PV24 come previsto in Convenzione e il prezzo applicato in fattura	Allegato "C" alla Convenzione (Corrispettivi); corrispettivi riportati sul sito www.acquistinretepa.it aggiornati come previsto in Convenzione; fatture emesse	Conformità: corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione aggiornato e quello applicato in fattura. Non conformità grave: non corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione aggiornato come previsto in Convenzione e quello applicato in fattura	No
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.2) Profilo fiscale di fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza tra il profilo fiscale (Iva e accise) richiesto in fase di emissione di ordinativo di fornitura e quello applicato in fattura	Art. 3, co. 3, del Capitolato Tecnico	Confronto tra il profilo fiscale richiesto e documentato in fase di emissione di ordinativo e quanto applicato in fattura	Ordinativo di Fornitura definitivo e accettato dal Fornitore ed eventuale documentazione prodotta dall'Amministrazione Contraente; fatture emesse	Conformità: corrispondenza tra il profilo fiscale richiesto e quello applicato in fattura. Non conformità grave: non corrispondenza tra il profilo fiscale richiesto e quello applicato in fattura	No



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.3) Opzione Verde	Per i Punti di Prelievo che attivano l'Opzione Verde deve essere presente in fattura l'evidenza di tale opzione	Art. 6, co. 6, del Capitolato Tecnico	Verifica, nell'ordinativo, della richiesta di attivazione dell'OV e rispondenza, nella fattura, della presenza dell'OV tramite espliciti riferimenti scritti	Fattura emessa dal Fornitore	Conformità: corrispondenza tra quanto ordinato e quanto applicato in fattura. Non conformità grave: non corrispondenza tra quanto ordinato e quanto applicato in fattura	No
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.4) Comunicazione di scadenza del contratto attuativo	Il Fornitore comunica ad ogni Amministrazione, <u>prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura</u> , anche unitamente al documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura	Art. 6, co. 5 dello Schema di Convenzione	Verifica dell'effettivo invio della comunicazione entro la tempistica prevista	Comunicazione data di scadenza Contratto inviata dal Fornitore	Conformità: invio della comunicazione entro la tempistica prevista. Non conformità grave: mancato invio o invio della comunicazione fuori dalla tempistica prevista	No
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.5) Riferimento alla Convenzione in oggetto	Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento alla Convenzione in oggetto	Art. 9, co. 5 delle Condizioni Generali	Verifica in fattura della presenza di un riferimento alla Convenzione in oggetto	Fattura emessa dal Fornitore	Conformità: presenza nella fattura del riferimento alla Convenzione in oggetto Non conformità grave: assenza nella fattura del riferimento alla Convenzione in oggetto	No



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.6) Riferimento al tipo di fornitura acquistata: Fornitura a Prezzo Fisso a 12 mesi (PF12) o a Prezzo Fisso a 18 mesi (PF18) o a Prezzo Variabile a 12 mesi (PV12) o a Prezzo Variabile a 24 mesi (PV24)	Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento al tipo di fornitura acquistata a Prezzo Fisso a 12 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi o a Prezzo Variabile a 12 mesi o a Prezzo Variabile a 24 mesi	Art. 3, co. 14 del Capitolato Tecnico	Verifica in fattura della presenza di un riferimento al tipo di Prodotto: Prezzo Fisso o Prezzo Variabile	Fattura emessa dal Fornitore	Conformità: presenza nella fattura del riferimento al prodotto acquistato Non conformità grave: assenza nella fattura del riferimento al prodotto acquistato	No
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.7) Reportistica obbligatoria	Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti con almeno 10 utenze in fornitura, un servizio di reportistica con cadenza mensile	Art. 12 del Capitolato Tecnico	Verifica della presenza di report mensili messi a disposizione delle PA	Ordinativo di Fornitura definitivo e accettato dal Fornitore; report emessi	Conformità: presenza dei report mensili a disposizione della PA Non conformità grave: assenza dei report mensili a disposizione della PA	No



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
D - Qualità del call center del fornitore	D.1) Call Center	Verificare gli orari di ricezione delle chiamate: saranno per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17:30 (a meno di diversa indicazione di flessibilità da parte dell'aggiudicatario in fase di stipula della Convenzione che ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo, massimo 8:00-17:00; in posticipo, massimo 9:00-18:00)	Art. 9 del Capitolato Tecnico	Verifica attraverso una campagna di telefonate in BLIND TEST ripartite in orari differenti di differenti giornate lavorative	n.a.	Conforme: gli orari del call center sono rispettati. Conforme con Osservazioni: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati fino al 10 % (compreso) delle telefonate. Non Conformità Lieve: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati dal 10% al 20% (compreso) delle telefonate. Non Conformità Importante: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati dal 20% al 30% (compreso) delle telefonate. Non Conformità Grave: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati per oltre il 30 % delle telefonate.	No



ARTICOLO 11

NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE

1. La richiesta di nuove connessioni, anche temporanee, avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinativo di Fornitura, comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Prelievo da allacciare secondo il dettaglio di cui all'Allegato 2 – *Nuove connessioni*.
2. Successivamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. Le Amministrazioni, ai fini del buon esito della suddetta connessione, sono altresì tenute ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della rete richieda.
3. L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui al precedente comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale variazione della Data di attivazione della fornitura.
4. Qualora per cause imputabili all'Amministrazione non si concludano gli adempimenti di cui al precedente comma 3, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto, relativo alle nuove connessioni, s'intenderà risolto di diritto.
5. Le forniture conseguenti alle nuove connessioni alla rete, sono esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi, quindi con una durata di 12 mesi dalla rispettiva data di Attivazione della fornitura.
6. Per le utenze temporanee, nel limite massimo di 12 mesi di durata, fanno fede le durate richieste nell'Ordinativo di Fornitura dalle Amministrazioni contraenti.
7. Qualora, sulla base di quanto indicato nel preventivo trasmesso dal distributore locale, l'energizzazione (avvio dell'alimentazione) della presa è prevista, oltre 18 mesi dalla data di attivazione del lotto di pertinenza della Convenzione, il Fornitore non è tenuto ad erogare la somministrazione della fornitura. In tali casi il Fornitore, informata la PA, ha comunque l'obbligo di monitorare lo stato di avanzamento della pratica fino alla conclusione della Convenzione o degli eventuali contratti attuativi riferiti alla medesima Amministrazione contraente. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere la pratica di connessione al fornitore dell'edizione successiva della Convenzione non appena disponibile dando evidenza dell'avvenuto passaggio di consegna all'Amministrazione.
8. È facoltà dell'Amministrazione richiedere che la scadenza delle forniture di cui al comma 5, venga allineata a quella di precedenti contratti attuativi attivi, nell'ambito della medesima convenzione.
9. Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio. Inoltre l'Amministrazione è tenuta a corrispondere al Fornitore un contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione pari a Euro 25,86.

ARTICOLO 12

REPORTISTICA OBBLIGATORIA

1. Il Fornitore rende disponibile alle Amministrazioni Contraenti con almeno 10 utenze in fornitura,



un servizio di reportistica con cadenza mensile secondo modalità stabilite dal Fornitore medesimo e che saranno rese note tramite il portale www.acquistinretepa.it all'attivazione della Convenzione.

2. Il report mensile deve contenere, per ogni PoD attivo, il seguente set minimo di informazioni:
 - PoD;
 - Ragione Sociale;
 - codice fiscale e P. IVA associate al PoD;
 - Indirizzo PoD;
 - tipologia di utenza, tensione di consegna;
 - consumo di energia attiva ripartito nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;
 - perdite di Rete standard eventualmente ripartite nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;
 - consumo di energia reattiva eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) o, in alternativa, il *cosphi* totale o eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3);
 - potenza disponibile, potenza impegnata e potenza massima mensile prelevata;
 - eventuale presenza di applicazione CTS;
 - importo servizi di vendita;
 - importo servizi di dispacciamento;
 - imponibile;
 - importo IVA.

ARTICOLO 13

FLUSSO DATAMART

1. Il Fornitore s'impegna a fornire a Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip S.p.A., le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono riportati nell'Allegato "*Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni*".

ARTICOLO 14

SERVIZI RELATIVI AL SOLO LOTTO 17 - ITALIA

1. Su richiesta dell'Amministrazione contraente, il Fornitore è obbligato a rendere un servizio di reportistica che consiste nel trasmettere mensilmente i dati di fatturazione per via telematica direttamente sul server indicato dall'Amministrazione contraente. I dati di fatturazione, per ogni PoD, dovranno essere forniti telematicamente sotto forma di file in formato *.xml* o *.txt*. All'attivazione di tale servizio, dovrà inoltre essere fornita dettagliata documentazione sui tracciati dei file forniti e sui contenuti dei campi. Resta fermo che l'Amministrazione contraente dovrà concordare per tempo le modalità tecniche di detto servizio con il Fornitore al fine di assicurare l'interfacciamento automatico tra i rispettivi sistemi e database, ivi compreso il



meccanismo di notifica dell'avvenuto caricamento dei tracciati concordati.

2. Qualora il Fornitore sia in possesso di un servizio di accesso da remoto alle fatture on-line destinato a tipologie contrattuali Grandi Clienti business/PA, utile per la consultazione e il download delle stesse, s'impegna a renderlo disponibile, senza oneri aggiuntivi, alle Amministrazioni contraenti che ne faranno richiesta.
3. Il Fornitore informa Consip della possibilità di rendere disponibile il servizio di cui al precedente comma e rende note la descrizione delle funzionalità e le relative modalità di accesso all'attivazione della Convenzione.
4. Il Fornitore comunica le generalità, indirizzo e-mail e telefono cellulare dell'account dedicato, di cui all'art. 6 comma 13, lett. f) della Convenzione, all'accettazione dell'ordinativo di fornitura. Si precisa che il servizio di account dedicato si aggiunge al servizio di call center di cui al precedente art. 9.

ARTICOLO 15

VOLTURE

1. La richiesta di voltura avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinario di Fornitura comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Prelievo da volturare secondo il dettaglio di cui all'Allegato 3 - *Volture*.
2. La voltura deve essere richiesta nell'ambito della stessa edizione della Convenzione e dello stesso Lotto (ad es. nell'ambito Lotto 17 non può essere richiesta una voltura per utenze che si trovano attualmente in fornitura nei lotti da 1 a 16).
3. Per poter effettuare una richiesta di voltura la Convenzione deve essere attiva e l'utenza da volturare deve essere già in fornitura nella medesima Convenzione.
4. La richiesta di voltura non consente il passaggio da una tipologia di fornitura ad un'altra.
5. A seguito della voltura, il Fornitore porta a completamento quanto attivato con l'ODA originario, sia in termini di tipologia della fornitura che di durata della fornitura.
6. Sono a carico dell'Amministrazione esclusivamente gli eventuali costi addebitati dal distributore locale per effettuare la voltura.